


SCHEMA BASE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE



1. E' sempre possibile la transazione nel corso del procedimento. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento arbitrale qualora le parti giungano ad una transazione prima della prima udienza, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento. Se la transazione fra le parti, invece interviene dopo la prima udienza, l'organo arbitrale redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce. Le parti possono concordemente richiedere all'organo arbitrale, che può anche rifiutare tale richiesta, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta. Le parti o i loro difensori, comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o altro motivo, esonerando l'organo arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.
2. Ai sensi dell'art. 22.3 del Regolamento arbitrale, il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di 90 giorni, nei seguenti casi e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico e) se sussistono altri motivi rigorosamente giustificati. Se alla scadenza del termine prorogato nel massimo l'arbitro unico o il componente del collegio arbitrale sia ancora impedito, deve essere sostituito.